



***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA
CARBONE COSTRUZIONI S.R.L.
(ex Decreto Legislativo n. 231/2001)***

Parte Speciale XIII

Reati di razzismo e xenofobia

Giugno 2025

RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies)

La Legge Europea 2017 - L. 20 novembre 2017, nr. 167, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*" -, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha introdotto l'art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01.

La citata disposizione normativa recita:

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

E' stato, insomma, configurato un nuovo reato - presupposto, idoneo ad ingenerare responsabilità in capo all'ente, nelle ipotesi in cui siano commessi fatti di propaganda, istigazione od incitamento riguardanti la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra.

La norma in esame, originariamente contenuta nell'art. 3, comma 3-bis, L. 654/1975, è stato trasfusa nell'art. 604-bis, comma 3, c.p. dal D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018.

Fattispecie di reato previste dall'art. 25 – terdecies del D. Lgs. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-terdecies del Decreto legislativo 231/01 costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti le seguenti condotte contemplate all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. "È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni".

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

PARTE SPECIALE – Reati di razzismo e xenofobia

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Circostanza aggravante (art. 604 ter c.p.)

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Procedure a rischio

Con riferimento ai menzionati reati devono intendersi qui per riportate le procedure inserite nel relativo file "Procedure aziendali a rischio reati", a cui si rimanda.